

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI
RACCOLTA**

Approvato con Deliberazione C.C. n° 33 del 14 luglio 2010
Modificato con Deliberazione C.C. n°18 del 04 agosto 2020

art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione dei due centri di raccolta comunale del Comune di Castelfranco di Sotto: quello di via Tabellata n. 84 nel Capoluogo e quello di via della Chiesa ad Orentano.

art.2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e rimanda per tutto quanto non espressamente contemplato dallo stesso alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre conformemente al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche de integrazioni e al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 08 aprile 2008.

art. 3 – Finalità

1. L'attività dei *Centri di Raccolta* è finalizzata alla razionalizzazione e alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;
- efficienza nella fornitura alla cittadinanza del servizio, nel rispetto dell'ambiente e della normativa vigente.

art. 4 – Definizioni

1. Per conferimento si intendono le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore/detentore.

Per raccolta si intende l'operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

Per servizio di raccolta differenziata si intende l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase di conferimento. Tale operazione è finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione del Centro di Raccolta per la raccolta differenziata.

Per frazione secca si intendono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

Per frazione umida si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani.

Per utenti si intendono:

- a. utenze domestiche residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto (privati cittadini)
- b. utenze non domestiche (attività artigianali, industriali, commerciali, enti, associazioni ecc.) che hanno sede legale e/od operativa ubicata all'interno del Comune di Castelfranco di Sotto.

art. 5 – Gestione dei centri di raccolta

1. La gestione dei Centri di Raccolta viene effettuata dal Comune sia in economia che avvalendosi di ditte specificamente autorizzate.

art. 6 – Orari e modalità di accesso

1. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono determinati dal Responsabile Ufficio Tecnico, su direttiva della Giunta Comunale, con apposito atto.
2. Sono autorizzati ad accedere al centro, i seguenti soggetti:
 - a. utenze domestiche residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto (privati cittadini);
 - b. utenze non domestiche (attività artigianali, industriali, commerciali, enti, associazioni ecc.) che hanno sede legale e/od operativa ubicata all'interno del Comune di Castelfranco di Sotto;
 - c. il personale, le ditte e le associazioni addette ai servizi di manutenzione del patrimonio del Comune di Castelfranco di Sotto;
 - d. le ditte convenzionate con il gestore del centro autorizzate al trasporto presso i centri di smaltimento e di recupero;
3. L'accesso ai Centri di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti è consentito unicamente agli utenti regolarmente iscritti al ruolo TARSU del Comune di Castelfranco di Sotto nel rispetto delle modalità e degli orari fissati dall'Amministrazione Comunale;
4. L'utente sia esso ditta o persona fisica dopo il superamento della sbarra di accesso deve recarsi dal personale incaricato per l'identificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti conferiti;
5. Le utenze non domestiche dovranno presentare all'incaricato il formulario previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97, fatta salva la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

art. 7 – Divieti

1. E' vietato l'accesso ai Centri di Raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi e alle persone autorizzate dagli Uffici Comunali competenti.
2. E' vietato conferire rifiuti speciali per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (art. 10, punto c, D.Lgs. 22/97).
3. E' vietata qualsiasi operazione di cernita od asporto dei materiali conferiti ai centri.
4. E' vietato il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso.
5. Sono vietate operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti che comportino tecnologie più o meno complesse e comunque l'ottenimento della preventiva autorizzazione degli organi istituzionalmente competenti.

art. 8ⁱ – Tipologie di rifiuti conferibili

I rifiuti urbani ammessi conferibili nei Centri di raccolta rifiuti differenziati sono i seguenti:

- a.) carta e cartone
- b.) metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.)
- c.) legno
- d.) sfalci d'erba, foglie e ramaglie per un quantitativo massimo ammissibile per singolo conferimento di 9 sacchi o fascine legate del peso max di 10 Kg ciascuno
- e.) contenitori in plastica (comprese cassette ortofrutta)
- f.) vetro (in lastra, damigiane, bottiglie, ma con esclusione di ceramica e di isolanti elettrici)
- g.) rifiuti urbani ingombranti di origine domestica (materassi, divani, mobili, ecc.) per un quantitativo massimo ammissibile per singolo conferimento di 2 metri cubi pari a circa 8 oggetti

- h.) R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) differenziati nei 5 raggruppamenti previsti dalla normativa:
- R1: freddo e clima
 - R2: altri grandi bianchi
 - R3: tv e monitor
 - R4: It e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (senza le sorgenti luminose), PED e altro
 - R5: sorgenti luminose
- i.) abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- l.) batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- m.) batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
- n.) cartucce toner esaurite (20 03 99)
- o.) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- p.) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- q.) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

NON È AMMESSO il conferimento di materiali edili (scarichi di demolizioni e scavi quali: laterizi, calcestruzzi, piastrelle, conglomerati bituminosi, terre ecc.), fatto salvo quello di sanitari provenienti da civili abitazioni in conseguenza di piccoli interventi di manutenzione

Per quanto riguarda la tipologia di rifiuti di cui al punto d. e g., potrà essere conferita dai privati residenti per rifiuti provenienti dalle loro proprietà previa verifica di un documento di identità che attesti la residenza. I privati residenti dovranno essere fisicamente presenti al momento del conferimento. Non sono ammesse deleghe al conferimento a terzi, ad aziende o fotocopie di documenti di identità.

È vietato il conferimento da parte di aziende ed utenze non domestiche di quantitativi superiori di cui al punto d. e g. se non previo assenso dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Settore 3.

art. 9 - Provenienza dei rifiuti

1. Possono essere conferiti ai Centri di Raccolta solo i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, originati da insediamenti civili e da attività produttive, iscritti al ruolo TARSU del Comune di Castelfranco di Sotto.

art. 10 – Norme di comportamento

1. Per consentire il migliore, efficiente e sicuro utilizzo dei Centri di Raccolta è fatto obbligo all'utenza di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato, depositandoli negli appositi cassoni suddivisi per tipologia di rifiuti;
- b) i materiali dovranno essere portati all'interno del centro di raccolta rifiuti già separati per il conferimento;
- c) i materiali dovranno essere compattati e sminuzzati in modo da ridurre al minimo l'ingombro degli stessi;
- d) non è consentito operare separazioni di oggetti all'interno dei Centri di Raccolta;
- e) gli sfalci verdi e le potature dei giardini in genere dovranno essere conferiti direttamente all'interno dell'area appositamente adibita presso il centro. Se gli sfalci vengono portati all'interno di sacchi di polietilene, sarà cura dello stesso produttore provvedere allo

svuotamento dei medesimi;

- f) i rifiuti ingombranti possono essere conferiti al centro direttamente a cura dei cittadini; devono essere depositati, in relazione alla costituzione merceologica, nelle aree destinate alle differenti tipologie di materiale (legno, metallo, ecc..). Per quanto riguarda i rifiuti costituiti da materiale legnoso, dovranno essere esenti da parti metalliche che ne compromettono il recupero;
- g) osservare le disposizioni impartite dal personale addetto concernenti la circolazione all'interno dell'impianto e le modalità di conferimento;
- h) le operazioni di scarico dovranno essere effettuate celermente, con rispetto delle regole di sicurezza. In caso di necessità o informazioni sulla corretta suddivisione dei rifiuti rivolgersi al personale addetto;
- i) non è consentito sostare sulle rampe o nelle aree adibite allo scarico dei rifiuti oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico dei mezzi;
- j) è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti all'esterno dei Centri di Raccolta;
- k) pulire la piazzola di scarico da eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento;
- l) osservare l'eventuale segnaletica verticale e orizzontale presente nell'impianto;

2. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 12.

art. 11 - Addetti alla sorveglianza

- 1. Gli addetti ai Centri di Raccolta dovranno essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.
- 2. Gli addetti ai Centri di Raccolta sono tenuti all'osservanza del presente regolamento ed in particolare a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) curare l'apertura e la chiusura del centro;
 - b) essere presenti durante l'apertura del centro;
 - c) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
 - d) curare la pulizia dell'area;
 - e) effettuare la registrazione della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti;
 - f) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
 - g) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - h) segnalare agli uffici comunali competenti le violazioni del presente regolamento;
 - i) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto altro presente all'interno dei Centri di Raccolta;
 - j) respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni tecniche;
 - k) curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa necessaria alla gestione dei Centri di Raccolta.

art. 12 – Sanzioni

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, ai trasgressori di quanto previsto dal presente regolamento si applicano, con le modalità e nelle forme previste dalla legge 689/81, le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per la violazione delle norme previste all'art. 7, la sospensione fino a mesi 6 dalla possibilità di accedere al Centro di Raccolta e la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00;

b) per la violazione delle norme previste all'art. 10 la sospensione fino a mesi 6 dalla possibilità di accedere al Centro di Raccolta e la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

art. 13 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa della ditta o del soggetto preposto alla sorveglianza dei Centri di Raccolta, o di violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi derivanti da norme di legge.
2. Qualora all'interno dei Centri di Raccolta si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal soggetto preposto alla sorveglianza o previste dal presente Regolamento la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevati quest'ultimo ed il Comune da ogni responsabilità.

art. 14 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è fatta carico al corpo di Polizia Municipale, al personale di sorveglianza dei Centri di Raccolta ed agli Uffici Comunali competenti per materia.

art. 15 – Norme finali

1. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente e al "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" del Comune di Castelfranco di Sotto.

Sommario

art. 1 – Oggetto	2
art.2 - Riferimenti normativi.....	2
art. 3 – Finalità.....	2
art. 4 – Definizioni.....	2
art. 5 – Gestione dei centri di raccolta	3
art. 6 – Orari e modalità di accesso	3
art. 7 – Divieti.....	3
art. 8 –Tipologie di rifiuti conferibili.....	3
art. 9 - Provenienza dei rifiuti	4
art. 10 – Norme di comportamento.....	4
art. 11 - Addetti alla sorveglianza.....	5
art. 12 – Sanzioni.....	5
art. 13 – Responsabilità	6
art. 14 – Vigilanza e controllo	6
art. 15 – Norme finali	6

ⁱ *Articolo così modificato con Del. CC. N. 18 del 04/08/2020*